

Regolamento Generale

Regolamento della Borsa Merci di Roma
(*approvato con Decreto Ministeriale del 22.4.1954*)

Mercato dell'effettivo

Capo I

Istituzione. Scopo e vigilanza

Art. 1

La Borsa Merci di Roma, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento approvato con Regio Decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e delle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni del presente regolamento o dei regolamenti speciali di Borsa.

Art. 2

La Borsa è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni in base alle disposizioni vigenti si svolgono presso le Borse valori.

Art. 3

La Borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma. La stessa Camera provvede all'amministrazione della Borsa. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura ed i funzionari della stessa a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero della industria e del commercio incaricati di funzioni di vigilanza. Le spese necessarie all'esplicazione delle funzioni predette sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 4

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29. In tal caso gli enti concessionari, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione, hanno l'obbligo di sottoporre i loro statuti e i loro regolamenti interni all'approvazione della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Capo II

La Deputazione

Art. 5

La Deputazione è composta di sette membri effettivi e di tre membri supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per l'industria e il commercio e durano in carica un anno. La nomina di cinque dei suddetti membri effettivi e di tre membri supplenti è fatta su designazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, la quale deve scegliere le persone da designare fra gli appartenenti alla categoria interessata all'attività della Borsa.

Art. 6

La Deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il presidente. Le deliberazioni sono valide allorché sono prese con la presenza di almeno cinque membri ed a maggioranza assoluta dei presenti. I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della Deputazione, essi hanno però diritto a voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti. La Deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della Borsa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal funzionario della stessa Camera all'uopo delegato.

Art. 7

La Deputazione sorveglia l'andamento della Borsa e provvede perché siano osservate le leggi ed i regolamenti vigenti. Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso ricorso alla Camera di commercio, industria e agricoltura entro cinque giorni dalla comunicazione. Contro la decisione della Camera può proporsi ricorso al Ministro per l'industria e il commercio entro dieci giorni dalla comunicazione.

Capo III ***Il Comitato di Borsa***

Art. 8

Un Comitato, nominato annualmente dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, ha il compito:

1. di vigilare affinché i mediatori non eccedano dai limiti delle loro facoltà;
2. di denunciare alla Deputazione di Borsa i mediatori e gli operatori in genere che, nella esplicazione della loro attività di Borsa, contravvengono alle leggi e ai regolamenti;
3. di sovrintendere alla polizia della Borsa nell'assenza della Deputazione, con l'obbligo di riferire ad essa sul loro operato;
4. di proporre alla Camera di commercio, industria e agricoltura la formazione di contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrali;
5. di provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di Borsa di cui all'art. 24;
6. di svolgere tutte le altre mansioni che le leggi ed i regolamenti attribuiscono al sindacato dei mediatori.

Art. 9

Il numero dei membri del Comitato di Borsa è determinato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il parere della Deputazione. I membri del Comitato sono scelti fra i mediatori, commercianti, industriali e produttori. La funzione di membro del Comitato è incompatibile con quella di componente della Deputazione. Il Comitato elegge nel proprio seno un presidente ed, eventualmente, un vicepresidente.

Capo IV ***Ingresso in Borsa***

Art. 10

L'ingresso in Borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti. Chiunque (industriale, commerciante, agricoltore o mediatore) chiede di essere ammesso in Borsa deve nella domanda dichiarare di assoggettarsi alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative all'obbligo dell'arbitrato.

Art. 11

La Camera di commercio, industria e agricoltura determina i diritti dovuti per il rilascio delle tessere d'ingresso. Essa determina altresì i diritti dovuti per l'uso dei telefoni, dei tavoli, delle cabine e di ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di Borsa.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono esclusi dalla Borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di Borsa emesse nei loro confronti.

Art. 13

I provvedimenti di esclusione dalla Borsa, nonché quelli di revoca dell'esclusione stessa debbono dalla Deputazione essere comunicati a tutte le altre Borse della Repubblica.

Capo V

La mediazione

Art. 14

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Deputazione di Borsa tutte le informazioni relative all'attività da essi svolta in Borsa.

Art. 15

I compensi dovuti ai mediatori iscritti per gli uffici pubblici loro riservati, nonché le tariffe per le mediazioni di Borsa, sono quelli risultanti da apposita tabella.

CAPO VI

Le contrattazioni

Art. 16

Gli affari conclusi nella Borsa e con riferimento alle condizioni e agli usi di essa sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali della Borsa medesima.

Art. 17

Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alle compra-vendite a trattativa privata su semplice denominazione o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità con l'adozione di contratti tipo e con patti liberamente convenuti. La Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione di Borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi nomenclature con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche e stabilire, in relazione a ciascuna di esse, le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art. 18

Le compra-vendite coattive e le aste pubbliche previste dal Codice civile sono eseguite da mediatori iscritti. L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità dell'esecuzione.

Art. 19

Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno la Camera di commercio, industria e agricoltura, sentiti la Deputazione e il Comitato di Borsa, compila il calendario della Borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio. Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della Borsa a determinati giorni della settimana.

Capo VII

Le consegne, i pagamenti e la costituzione in mora

Art. 20

Per i contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i seguenti termini per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti e per il pagamento del prezzo.

1. nel caso che la consegna e il ritiro siano stati convenuti con la clausola "immediato" o "prontissimo", essi debbono essere eseguiti entro il terzo giorno non festivo successivo alla conclusione del contratto. Trascorso infruttuosamente tale termine, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;
2. nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola "pronto", i termini predetti sono rispettivamente di giorni otto e di ore 48;
3. nel caso che siano stati convenuti la consegna o il ritiro differiti, se essi non siano eseguiti nel termine convenuto, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore;
4. nel caso che sia stato convenuto il pagamento anticipato, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;
5. nel caso che sia stato convenuto il pagamento contro fattura o al mercato successivo alla consegna, trascorso tale termine, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore.

Nella determinazione dei giorni utili per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti non si computano i giorni festivi. Il termine consentito con la diffida ad eseguire la consegna, il ritiro o il pagamento decorre dall'inizio del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma e nel decorso di esso non si comprendono i giorni festivi.

Art. 21

Trascorso tale termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato, ai sensi delle disposizioni dell'articolo precedente, per la consegna e il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ha diritto a chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.

Art. 22

Nei contratti a consegne differite ripartite a mesi ed a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

Capo VIII

Il listino di Borsa

Art. 23

Le merci, i prodotti ed i servizi che formano oggetto del listino sono determinati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione di borsa.

Art. 24

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatto dal Comitato di borsa con l'intervento di almeno un componente della Deputazione. Il Comitato può valersi per il compimento delle relative operazioni di una o più commissioni presiedute ciascuna da un membro del Comitato, assistito da un funzionamento della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 25

La Camera di commercio, industria e agricoltura impartisce al Comitato criteri direttivi per la formazione del listino dei prezzi nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi o dai regolamenti. La stessa Camera cura la pubblicazione del listino.

Capo IX

Componimento delle controversie

Art. 26

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in borsa possono essere dalle parti deferite alla Deputazione o al Comitato per il tentativo di composizione amichevole della controversia. Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso, la controversia, salvo che le parti per atto scritto non convengano diversamente, è devoluta alla decisione di un Collegio arbitrale, da nominarsi volta per volta con le modalità determinate da un apposito regolamento arbitrale approvato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura. Gli arbitri agiscono in ogni caso quali amichevoli compositori e hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.